



Sacile, 19.12.2022

Oggetto: - Verbale assemblea straordinaria

Essendo andata deserta l'assemblea straordinaria dei Soci dell'Associazione Rincorri La Vita ODV, indetta in prima convocazione il giorno 17/12/2022, si procede in seconda convocazione presso la sede Sociale, per esaminare e discutere l'ORDINE DEL GIORNO come da punti sottoelencati.

ORDINE DEL GIORNO:

1. *Modifica dello statuto e iscrizione presso il registro unico del volontariato.*

Totale soci invitati: 7

Soci presenti: 7 di cui 2 a mezzo delega (Zeno Giovanni e Bolzan Laura)

L'assemblea è regolarmente costituita ai sensi dell'articolo 14 dello statuto e si può procedere alla discussione dei punti all'ordine del giorno.

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifica dello statuto e iscrizione presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore;

Il presidente comunica che in data 12/10/2022 a mezzo pec è arrivata corrispondenza da parte della Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità della Regione Friuli Venezia Giulia la avente per oggetto "comunicazione ex art. 31, comma 8, D.M. 106/2008" che viene presentata all'assemblea.

Viene in sintesi richiesto all'Associazione di adeguare lo Statuto ai fini dell'iscrizione nel RUNTS (Registro unico nazionale del Terzo Settore). L'adeguamento riguarda la modifica dell'articolo 18 che ammette la possibilità di eventuale sostituzione dei componenti del Consiglio Direttivo attraverso la cooptazione. Tale clausola viola gli artt. 25 e 26 del D.Lgs. 117/17.

Inoltre, dato che l'adeguamento dello statuto doveva essere attuato entro 60 gg dal ricevimento della sopraindicata pec, ed essendo i termini già passati, si rende necessario procedere all'iscrizione al RUNTS dell'Associazione Rincorri la Vita ODV.

Rincorri la Vita ODV

Via G. Marchesini, 7 - 33077, Sacile (PN)

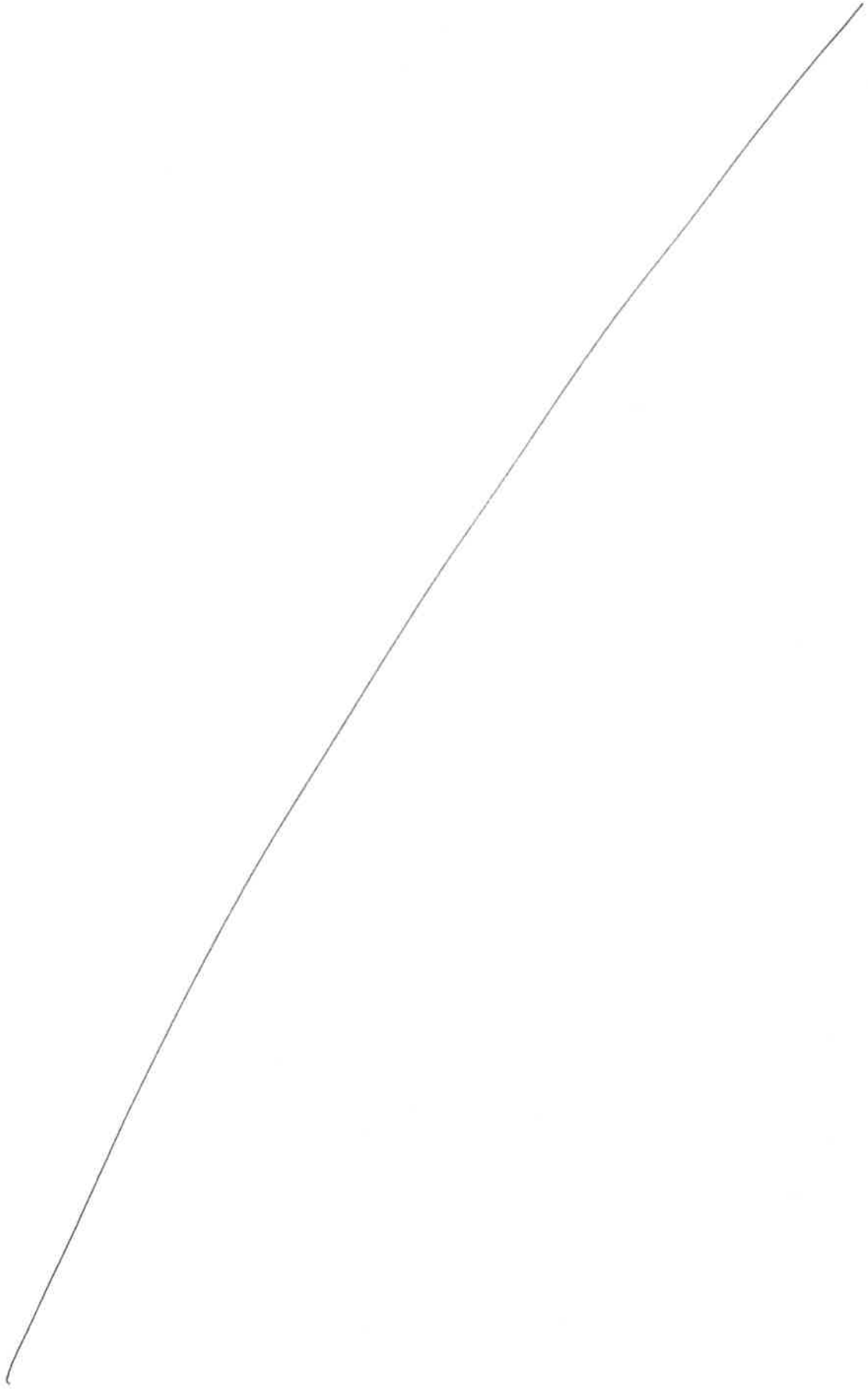
Tel. 329 848 4558

C.F. 91093870938

www.rincorrilavita.it

rincorrilavita@gmail.com







Dopo una breve discussione, viene proposto di modificare il periodo dell'articolo 18 dello statuto che riporta:

"In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, si farà affidamento al sistema della cooptazione.

Il consigliere in sostituzione sarà nominato dai membri rimanenti del consiglio direttivo; chi subentra in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato".

In

"In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, dev'essere convocata l'assemblea dei soci per eleggere il numero di membri venuti a mancare. Detti membri saranno eletti fino alla fine del mandato in corso".

L'assemblea approva all'unanimità la modifica dello statuto e dà mandato al Consiglio Direttivo di procedere all'iscrizione presso il RUNTS.

Non essendovi altro su cui deliberare l'assemblea viene tolta alle ore 22:00, previa lettura ed approvazione del presente verbale.



Il segretario

Il presidente

Allegati:

Copia Deleghe di Zeno Giovanni e Bolzan Laura (nr.2 fogli)

Rincorri la Vita ODV

Via G. Marchesini, 7 - 33077, Sacile (PN)

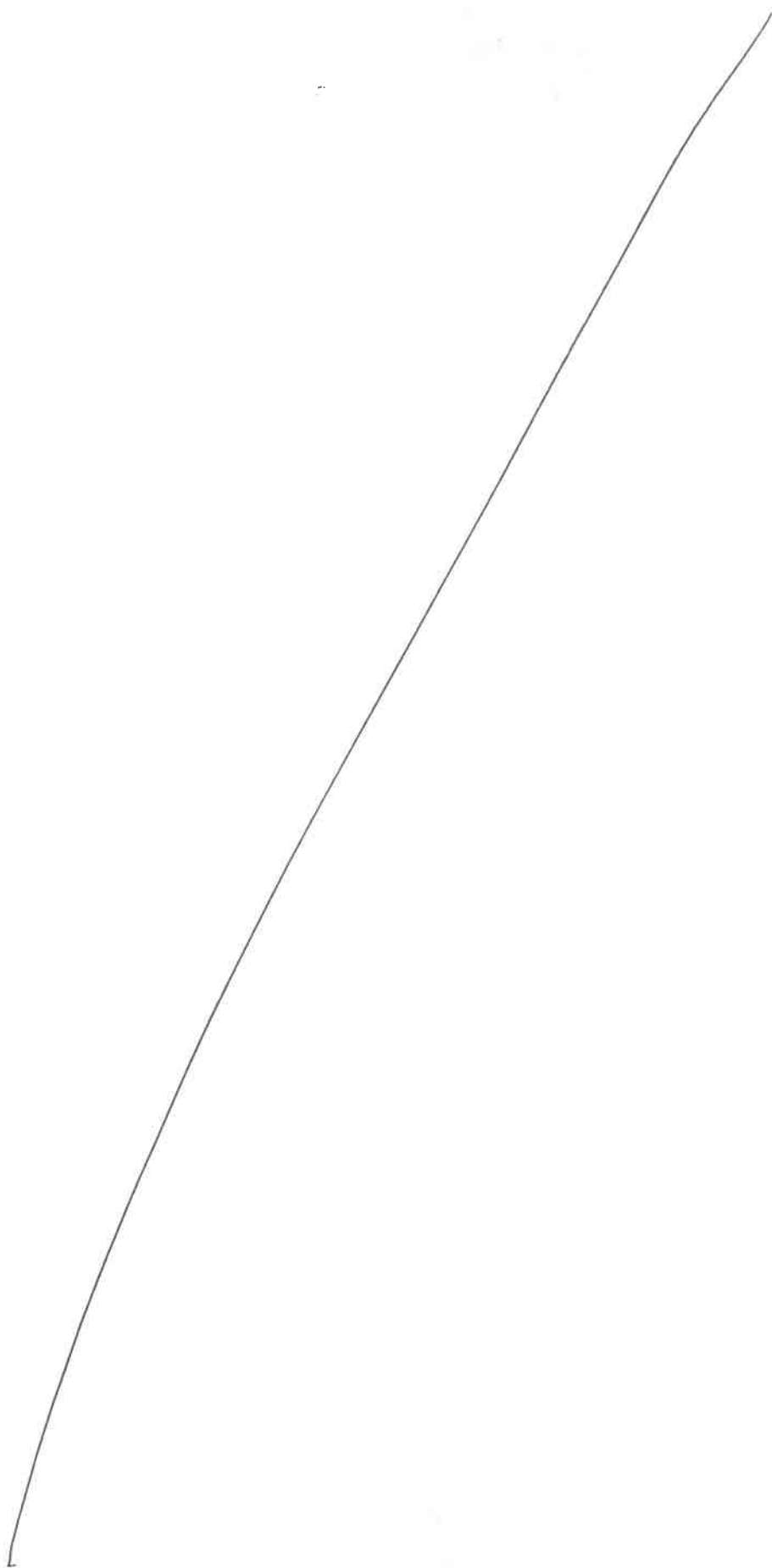
Tel. 329 848 4558

C.F. 91093870938

www.rincorrilavita.it

rincorrilavita@gmail.com

atto registrato a Pordenone il 28/03/2023
a. n.° 723
di cui per l'impugnazione il 3
con allegati: 2
con liquidazione ESENTE





allegato 1
Perdono il 28/03/2023
n° 723 Mod. 3
liquidato ESENTE
per imposta IPOT. € /

MODULO DELEGA ASSEMBLEA (MOD.3)

Io sottoscritto/a BOLZAN LAURA
nato/a FONTANA FREDDA (prov. PN) il 11.09.1952
residente a SACILE (prov. PN)
in via/piazza G. MARCHESINI n° 7

DELEGO

il/la Sig./Sig.ra VECCHIATO SERENA
nato/a VINONO VERDE (prov. TV) il 26/7/1990
residente a SALONE DI CAPEVA (prov. PN)
in via/piazza GIUSEPPE ANTONIO ZORZI n° 6

socio di Rincorri la Vita ODV

a votare in propria vece in relazione agli argomenti previsti all'Ordine del Giorno e dichiaro di approvare anticipatamente e senza alcuna riserva il suo operato nel corso dell'Assemblea Soci Ordinaria prevista per il giorno 19.12.2022 presso CASA DEL VOLONTARIATO

Luogo e data SACILE 19.12.2022

Firma Bolzan Laura

Rincorri la Vita ODV

Via G. Marchesini, 7 - 33077, Sacile (PN)
Tel. 329 848 4558 C.F. 91093870938
www.rincorrilavita.it | rincorrilavita@gmail.com



[A large, faint, handwritten-style mark or signature is visible across the page, possibly reading 'Kazakhstan' or similar.]



MODULO DELEGA ASSEMBLEA (MOD.3)

Io sottoscritto/a GIOVANNI ZENO
nato/a NAPOLI (prov. NA) il 12/12/77,
residente a PORCIA (prov. PN)
in via/piazza UMBRIA n° 60

DELEGO

il/la Sig./Sig.ra ELISABETTA DEL SAVIO
nato/a AVIANO (prov. PN) il 27.08.1973,
residente a PORDENONE (prov. PN)
in via/piazza NAZARIO SAURO n° 81B

socio di Rincorri la Vita ODV

a votare in propria vece in relazione agli argomenti previsti all'Ordine del Giorno e dichiaro di approvare anticipatamente e senza alcuna riserva il suo operato nel corso dell'Assemblea Soci Ordinaria prevista per il giorno 19.12.22 presso CASA DEL VOLONTARIATO

Luogo e data PORCIA, 19/12/22

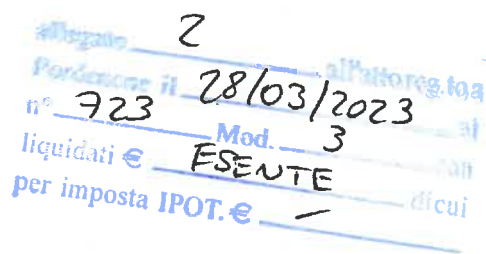
Firma Zeno Giovanni

Rincorri la Vita ODV

Via G. Marchesini, 7 - 33077, Sacile (PN)
Tel. 329 848 4558 C.F. 91093870938
www.rincorrilavita.it | rincorrilavita@gmail.com



STATUTO



RINCORRI LA VITA ODV

ARTICOLO 1 - Costituzione e sede

E' costituita l'Associazione di volontariato non riconosciuta ai sensi del D.Lgs 117/17 denominata "Rincorri la Vita ODV" con sede in Sacile;

L'associazione è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge nazionali, regionali e comunali in materia di terzo settore. L'associazione potrà inoltre istituire sedi secondarie in località diverse con delibera dell'assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ARTICOLO 2 - Carattere dell'associazione

L'associazione è apartitica e apolitica e aconfessionale, libera da discriminazioni razziali e religiose, svolge attività senza scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, rivolgendosi prevalentemente in favore di terzi ed avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi.

ARTICOLO 3 - Durata dell'associazione

La durata dell'associazione è illimitata.

ARTICOLO 4 - Scopi dell'associazione

L'Associazione offre il proprio sostegno a realtà di disagio fisico, psicologico e morale che riguardano in particolare bambini, adolescenti, giovani e anziani.

Si propone di sviluppare progetti che qualifichino il più possibile i bisogni delle realtà a cui rivolge il proprio sostegno (in luoghi pubblici e privati, in strutture protette, anche fuori dai confini nazionali).

Rincorri la Vita ODV intende svolgere un'azione di interesse collettivo, di tutela e salvaguardia dei diritti della persona per garantire il miglior livello di vita possibile mediante momenti di formazione, svago e sollievo a chi vive situazione di difficoltà fisica, psicologica e morale.

Per il raggiungimento dello scopo sociale l'associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- informazione, promozione e tutela dei diritti attraverso l'apertura di punti informativi;
- sensibilizzazione e formazione sul territorio sui temi che si deciderà approfondire in merito agli scopi associativi;
- programmazione, gestione e organizzazione di attività culturali, congressuali (convegni, seminari, incontri a tema privati e pubblici), ricreative, ludiche, sportive e formative;
- organizzazione di iniziative e di campagne locali finalizzate alla raccolta di fondi a sostegno dei progetti e delle attività istituzionali dell'associazione;
- realizzazione e diffusione di materiale informativo e divulgativo;
- promozione e sostegno di attività di ricerca scientifica e borse di studio;
- sviluppare, anche tramite collaborazione con altri enti o associazioni in Italia o all'estero, iniziative intese a promuovere principi di solidarietà e di partecipazione democratica alla vita sociale e alla promozione socio-culturale;
- realizzazione di ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi sociali;
- offrire occasioni di formazione specifica e aggiornamento ai soci-volontari.

Le attività svolte dall'associazione sono riconducibili alle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 lettere i) e u) del D.Lgs 117/17:

- i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

ARTICOLO 5 - Requisiti dei soci

Possono essere soci dell'associazione cittadini italiani o stranieri residenti in Italia di sentimenti e comportamento democratici, senza alcuna distinzione di sesso, idee e religione che condividono le finalità e i principi statuari dell'associazione.

L'elenco dei soci dell'associazione è tenuto costantemente aggiornato dal Segretario in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

ARTICOLO 6 - Ammissione e diritti dei soci

L'ammissione dei soci è libera.

L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal consiglio direttivo.

La domanda di ammissione deve contenere l'impegno ad osservare il presente statuto, il regolamento interno e le disposizioni del consiglio direttivo. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare all'interessato la motivazione di detto diniego, mentre è tenuto a farlo all'Assemblea dei soci su richiesta di uno o più di essi.

La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione garantisce all'associato il diritto di voto in assemblea e, a quelli maggiori di età, il diritto a proporsi quale candidato all'elezione degli organi sociali.

Il numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

ARTICOLO 7 - Categorie dei soci

L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie dei soci:

- Soci Ordinari;
- Soci Onorari;

a) Sono soci ordinari coloro che pagano la quota di ammissione e la quota annuale stabilita dall'Assemblea dei soci, nei termini e con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo.

b) Sono soci onorari coloro che abbiano particolari benemerienze, e in particolare coloro che nel passato hanno ricoperto cariche in seno al Consiglio Direttivo. Sono nominati in via permanente dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo e sono esonerati dal versamento delle quote annuali.

La suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie, non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

In particolare i soci ordinari e onorari, hanno diritto a partecipare alla vita dell'associazione ed a stabilire la struttura e indirizzi mediante il voto espresso in assemblea.

Il numero dei soci onorari nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, e dei soci onorari, è in ogni caso inferiore a quello dei soci ordinari.

ARTICOLO 8 - Doveri dei soci

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

In particolare il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

ARTICOLO 9 - Sanzioni disciplinari

Il socio che non osservi lo Statuto, l'eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi poteri, o che nuoccia col suo comportamento al buon nome

dell'Associazione si rende responsabile di infrazioni disciplinari e potrà ricevere dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;
- b) sospensione dell'esercizio dei diritti di socio;
- c) espulsione.

Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia disciplinare, che dovranno contenere la motivazione, è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci. In tale eventualità l'efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa fino alla pronuncia di detto Collegio o dell'Assemblea dei soci.

Il ricorso dovrà essere presentato, con i motivi, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento all'interessato. Le deliberazioni dell'Assemblea dovranno essere emanate nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione del ricorso, e comunicate per conoscenza al Consiglio Direttivo ed ai soci interessati, entro 60 giorni.

ARTICOLO 10 - Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni;
- b) per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) per delibera di espulsione;
- d) per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno;
- e) per morte;

ARTICOLO 11 - Organi dell'Associazione

Organi dell'associazione sono:

- L'Assemblea generale dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- L'Organo di Controllo; (se nominato)

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

I membri degli organi dell'Associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente Statuto, divenuta definitiva in seguito alla pronuncia dell'Assemblea dei soci, decadono automaticamente dall'incarico ricoperto.

ARTICOLO 12 - Partecipazione all'assemblea

L'associazione ha nell'assemblea il suo organo sovrano.

In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell'Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali. Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti gli aderenti all'associazione.

L'assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il quarto mese dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- a) per decisione del consiglio direttivo;
- b) su richiesta indirizzata al presidente da almeno un terzo dei soci.

ARTICOLO 13 - Convocazione dell'assemblea

La convocazione dei soci per le assemblee ordinarie e straordinarie sarà indetta tramite portale social (Facebook, Whatsapp ecc.) nonché per posta elettronica, a seconda della modalità stabilita dal consiglio direttivo.

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato almeno otto giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Qualora il Consiglio Direttivo non provveda entro trenta giorni alla convocazione dell'assemblea ordinaria o della assemblea straordinaria, richiesta dai soci, la convocazione potrà essere indetta dal Collegio dei Revisori dei Conti se nominato.

In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l'assemblea straordinaria deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Consiglio dimissionario o, in difetto, dal Collegio dei Revisori dei Conti se nominato.

ARTICOLO 14 - Costituzione e deliberazioni dell'assemblea

L'assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la presenza dei soci. L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza dei $\frac{3}{4}$ degli aventi diritto di voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio.

Ogni socio può essere portatore di massimo 3 deleghe.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal vice presidente e qualora fosse necessario, da persona designata dall'assemblea.

I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola assemblea, da persona scelta dal presidente dell'assemblea fra i presenti. Il verbale dell'assemblea figurerà nell'apposito libro sociale ed un estratto dello stesso sarà affisso nei locali della sede sociale.

Il presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'assemblea, fungendo questi da segretario.

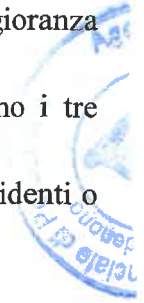
L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.

In caso di parità di voti l'assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.



ARTICOLO 15 - Forma di votazione dell'assemblea

Le votazioni dell'assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

L'elezione degli organi sociali è normata da apposito regolamento proposto dal Consiglio Direttivo e discusso ed approvato dall'assemblea in occasione della seduta elettorale.

In caso di votazione a scrutinio segreto il Presidente nominerà fra i presenti una commissione di scrutatori composta da tre persone. Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni. Ogni aderente all'associazione ha diritto a un voto, qualunque sia la sua quota di adesione.

ARTICOLO 16 - Compiti dell'assemblea

All'assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria:

- a) discutere e approvare i bilanci consuntivi e preventivi e le relazioni consuntiva e preventiva del consiglio direttivo;
- b) nominare e revocare i membri del consiglio direttivo,
- c) nominare e revocare i componenti dell'organo di controllo (se nominato);
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs 117/2017, e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati;
- c) disporre la durata in carica del consiglio direttivo al momento della nomina;
- d) fissare, su proposta del consiglio direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi, nonché la penale per i ritardati versamenti;
- e) approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal consiglio direttivo;
- f) discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;

in sede straordinaria:

- f) delibera, con la maggioranza qualificata, sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'associazione;
- g) delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello statuto;

h) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;

E' in facoltà dei soci, purché la relativa richiesta scritta, firmata da almeno un quinto dei soci, pervenga al Consiglio Direttivo entro un mese precedente la data dell'assemblea, ottenere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'assemblea.

ARTICOLO 17 - Compiti del Consiglio Direttivo

Il consiglio direttivo è l'Organo di Amministrazione dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'assemblea dei soci della gestione dell'associazione ed ha il compito di:

- convocare l'assemblea;
- predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all'assemblea;
- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'assemblea;
- ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- predisporre il bilancio consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;
- procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
- deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci e la cancellazione dei soci morosi;
- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- redigere l'eventuale regolamento interno;
- procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza;
- irrogare le sanzioni disciplinari.

ARTICOLO 18 - Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri nominati dall'assemblea ordinaria.

Tutto il Consiglio Direttivo, deve essere composto da soci. Il primo consiglio direttivo, composto da 3 membri, dura in carica 5 anni, mentre il numero dei membri successivi e la durata dei mandati successivi verranno stabiliti di volta in volta dall'assemblea che ne dispone la durata.

In caso l'assemblea non deliberi in merito la durata si considererà di 3 anni.

Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti.

Esso elegge nel suo seno: il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Le cariche dei consiglieri si possono cumulare tra loro.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, dev'essere convocata l'assemblea dei soci per eleggere il numero di membri venuti a mancare. Detti membri saranno eletti fino alla fine del mandato in corso.

Il consigliere in sostituzione sarà nominato dai membri rimanenti del consiglio direttivo; chi subentra in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l'intero consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri. Il Consiglio Direttivo può sfiduciare a maggioranza qualificata di 2/3 dei suoi componenti effettivamente in carica, il Presidente. In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo, a maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica, procede alla sua sostituzione, salvo casi di particolare gravità per cui si ritenga necessaria la convocazione di un'Assemblea straordinaria.

Il consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nell'arco di un anno, viene dichiarato decaduto.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate, si applica l'art. 2382 del Codice Civile riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza.

I consiglieri, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.

ARTICOLO 19 - Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione almeno una volta al bimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti. Per agevolare la partecipazione, il Consiglio direttivo potrà riunirsi in videoconferenza.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto o posta telematica, almeno cinque giorni prima, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante sistemi social concordati dal consiglio direttivo, comunicazione telefonica o telegrafica o via fax o posta telematica senza il rispetto del termine sopraddeito. In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche o per posta telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del Consiglio Direttivo qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari.

Soltanto il Consiglio con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all'esterno.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci. Il Consiglio può attribuire, a mezzo del Presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

ARTICOLO 20 - Compiti del Presidente

Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l'associazione stessa.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

In caso il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal vicepresidente in ogni sua attribuzione.

Il solo intervento del vice-presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo del Presidente.

ARTICOLO 21 - Segretario e Tesoriere dell'Associazione

Il Segretario dirige gli uffici dell'Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. In particolare redige i verbali dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro dei soci, trasmette gli inviti per le adunanze dell'assemblea, provvede ai rapporti tra l'Associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere.

Il Tesoriere cura la gestione amministrativa dell'associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio consuntivo accompagnandolo da apposita relazione.

ARTICOLO 22 - Organo di Controllo

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 30 c.2 del D.Lgs 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico.

ARTICOLO 23 - I Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ARTICOLO 24 - Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'associazione a qualsiasi titolo, consentito dalla legge, nonché da tutti i diritti, previsti dalla normativa vigente, a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.

Il patrimonio dell'associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 25 - Entrate dell'associazione

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'associazione nella misura fissata dall'assemblea ordinaria;
- dai contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dall'assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
- da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- da versamenti volontari degli associati;
- da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere;
- da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;
- da donazioni e lasciti;
- da contributi di imprese e privati;
- da attività commerciali e produttive marginali;
- da proventi derivanti da convenzioni;
- da altre entrate, diverse da quelle sopra elencate, compatibili con il profilo giuridico e fiscale dell'organizzazione di volontariato.

ARTICOLO 26 - Destinazione degli avanzi di gestione

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 27 - Durata del periodo di contribuzione

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

ARTICOLO 28 - Diritti dei soci al patrimonio sociale

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione.

E' comunque facoltà degli aderenti all'associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.

I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto.

I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

ARTICOLO 29 - Bilanci

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.

Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio consuntivo nelle forme previste dall'art. 13 c. 1-2 e dall'art. 14 c.1 del D.Lgs 117/17 da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

A fronte di particolari esigenze, su delibera del Consiglio Direttivo, i termini di cui sopra, entro i quali approvare il Bilancio Consuntivo, possono essere prorogati di due mesi.

I bilanci con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei dieci giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richiedano.

ART. 30 - Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: presa di visione diretta presso la sede dell'Associazione.

ART. 31 - Convenzioni

Le convenzioni tra l'associazione di volontariato e le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ARTICOLO 32 - Scioglimento e liquidazione dell'associazione

In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ARTICOLO 33 - Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'associazione.

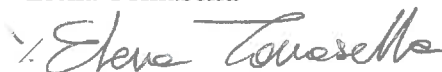
ART. 34 - Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Così approvato dall'assemblea straordinaria dei soci del 19 dicembre 2022

Il Presidente

Elena Tomasella



Il Segretario

Serena Vecchiato

x 

